



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.012.2018

Info/101(R)/12.18/DL Semplificazioni in GU: confermata l'abolizione del SISTRI ma scompare l'articolo sull'end of waste

**IN GAZZETTA IL DL SEMPLIFICAZIONI,  
CONFERMATA L'ABOLIZIONE DEL SISTRI  
MA SCOMPARE L'ARTICOLO SULL'END OF WASTE**

Facciamo seguito alla ns. *Info/100!(R)/12.18/SOPPRESSIONE DEL SISTRI DAL 1 GENNAIO 2019* per - *Il Governo la conferma nel DL Semplificazioni del 13 dicembre u.s.* per informare che è **stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL "Semplificazioni"**, cioè il **[DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135](#)** "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" in GU Serie Generale n.290 del 14-12-2018) che è entrato in vigore dal 15 dicembre 2018.

**Il Decreto Legge** introduce disposizioni urgenti in materia di **semplificazione** e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione e contiene misure volte a fronteggiare l'attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle **imprese** e della stessa **pubblica amministrazione**. Gli interventi di semplificazione riguardano sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione università ,ecc.

Per quanto di nostro interesse, **all'articolo 6, stabilisce la soppressione del SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2019.**

Fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **la tracciabilità dei rifiuti**, sia pericolosi che non pericolosi, **continua ad essere garantita attraverso il ricorso al "cartaceo", compilando i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione rifiuti** (ai sensi degli artt. 188 - oneri dei produttori e detentori, 189 - MUD, 190 - Registri di carico e scarico e 193 - FIR del D.Lgs. 152/2006 **nella versione precedente al D.Lgs. 205/2010**).

**Spicca, tuttavia, l'assenza dell'articolo relativo all' End of Waste**, in un primo momento preannunciato dal Ministro Costa, che, a tal proposito, in occasione della presentazione dell'accordo con la Regione Umbria sul contrasto all'inquinamento dell'aria sabato ha dichiarato: "*Le norme "end of waste" sul riciclo dei rifiuti non potevano andare nel Decreto legge semplificazioni perché non c'era un'emergenza. Quindi le abbiamo messe nella legge di bilancio con un emendamento. Oggi il bilancio va in commissione, lunedì va in votazione al Senato, e dentro c'è l'end of waste. Io mi aspetto che i parlamentari lo votino*".

Ricordiamo che le norme sull'"end of waste" (cessazione dalla qualifica di rifiuto) forniscono il quadro normativo per permettere alle Regioni di stabilire quando un rifiuto, attraverso il riciclo, smettere di essere tale e diventa materia prima seconda. Il varo di questa legge è richiesto a gran voce dalle aziende del riciclo perché da febbraio scorso, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, viene difatti impedito il rinnovo delle autorizzazioni esistenti degli impianti di riciclo il rilascio di nuove, in mancanza di norme nazionali o europee che stabiliscano i criteri tecnici per la trasformazione dei rifiuti in materia o prodotto secondario.

Era quindi emersa **la necessità di una modifica d'urgenza dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006**, per attribuire chiaramente alle Regioni e alle Province Autonome le competenze sul rilascio delle autorizzazioni caso, per caso.

Ritornando all'articolo di interesse dell'abolizione del SISTRI se ne riporta sotto il testo (anche su link già sopra indicato [DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 1](#))

Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilità  
dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
  - b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
  - c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.